



DET_2016_0691

Settore Affari Generali

Determinazione numero 691 del 22 luglio 2016

OGGETTO: PEEP di Costa al Rosso. Liberatoria ai sensi dell'art. 8 della convenzione stipulata il 9 gennaio 1976 ai rogiti del Notaio Massimo Cavallina, rep. 24.304. Immobile e pertinenze siti in via Chianesi n. 10 – 8/C proprietà della Signora Beckamp Vera Margot.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta inoltrata per conto della Sig.ra Beckamp Vera Margot dal Geom. Andrea Lauri (prot. 11767/16) di determinazione della variazione di valore delle aree edificabili ex Legge 22 ottobre 1971 n. 865, al fine di corrispondere detta somma e poter procedere alla cessione dell'immobile di proprietà, ricompreso nel piano di zona di Grassina Costa al Rosso;

DATO atto che la Sig.ra Beckamp aveva presentato medesima richiesta già nel 2012, esitata con Determinazione n. 547 del 1° giugno 2012 e comunicazione della stessa con nota prot. 18897/2012;

CONSIDERATO che con la convenzione stipulata il 9 gennaio 1976 ai rogiti del Notaio Massimo Cavallina, rep. 24.304, registrata a Pistoia il 13/1/1976 al n. 125, fra il Comune di Bagno a Ripoli e la Cooperativa Edilizia Cooper Prima, venivano a quest'ultima ceduti tutti i lotti edificatori compresi nel Peep di Costa al Rosso;

VISTO che con successiva concessione n.122/73 nonché variante 127/79 tutti i lotti sono stati edificati e, in data 24/5/1983, è stato rilasciato, con il n. 11 il relativo permesso di abitabilità;

VISTI gli artt. 7, 8 e 9 della convenzione sopra menzionata che disciplinano la possibilità di affittare e alienare gli appartamenti di cui trattasi in base al periodo di tempo successivo al rilascio il permesso di abitabilità nonché al versamento di una somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area oggetto dell'intervento al momento dell'alienazione ed il prezzo convenuto per la cessione in proprietà stabilito dalla convenzione medesima, rivalutato sulla base della variazione dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT;

RILEVATO che, essendo trascorsi oltre anni 20 dal rilascio del permesso di abitabilità i vincoli di cui agli artt. 7, 8, 9 della già citata convenzione, sono venuti meno, non ultimo

Pag. 1



l'obbligo del possesso dei requisiti dei requisiti d'accesso all'edilizia economica e popolare da parte di eventuali acquirenti e conduttori, mentre resta in essere l'obbligo di corrispondere all'Ente l'indennizzo di cui al terzo capoverso del presente atto;

VISTO come la convenzione stessa preveda altresì che la stima di cui sopra venga effettuata dall'Ufficio Tecnico Erariale e la somma venga versata all'Ufficio del Registro il quale dovrebbe trasferirla al Comune;

DATO atto che a tutt'oggi ne' l'attuale Ufficio del Territorio ne' l'ufficio del Registro hanno in atto procedure per soddisfare le esigenze sopra esposte;

DATO ATTO che il calcolo di stima effettuato dal tecnico della Sig.ra Beckamp Vera Margot pari ad € 661,75=, è stato ritenuto congruo dall'Ufficio Patrimonio Comunale come da nota prot. 21028/16;

ATTESA la necessità di consentire la corresponsione della somma predetta onde autorizzare la titolare attuale alla vendita liberando la medesima e suoi aventi causa, ai sensi degli artt.7, 8, 9 della più volte citata convenzione, da qualsiasi obbligo residuo;

CONSIDERATO che la determinazione della variazione del prezzo da versare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione è da considerarsi valida per un anno solare, trascorso il quale sarà pertanto, in assenza di corrispondente pagamento, soggetta a ricalcolo;

VISTA la Disposizione del Sindaco n. 84 del 2 Maggio 2016, con la quale viene affidata al sottoscritto la direzione dell'Area 4 – Affari Generali;

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" art. 31 commi 48, 49 bis e 49 ter;

RICHIAMATO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" e successiva Legge Regionale Toscana 8 luglio 2016 n. 43;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

DETERMINA



di disporre da parte della Sig.ra Beckamp Vera Margot (codice fiscale BCKVMR64R71Z112V) che ha presentato apposita richiesta, corredata altresì da stima tecnica successivamente approvata dall'Ufficio Patrimonio, la corresponsione della somma di € 661,75=, corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area oggetto dell'intervento al momento dell'alienazione ed il prezzo convenuto per la cessione in proprietà stabilito dalla convenzione, rivalutato sulla base della variazione dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT; stabilendo che:

- 1) il corrispettivo di cui trattasi venga corrisposto direttamente all'Ente mediante versamento in Tesoreria Comunale;
- 2) che la Sig.ra Beckamp Vera Margot, effettuato il suddetto pagamento, possa ritenersi liberata qualsiasi ulteriore obbligo come in particolare disposto nell'art. 8 della Convenzione stipulata il 9 gennaio 1976 ai rogiti del Notaio Massimo Cavallina, rep. 24.304.

Il Dirigente
Dr. Fabio Baldi